

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 1 Dicembre 2025

ore 15,00

Stampato il 19 novembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 93/2025	ord. 28 marzo 2025 Tribunale di Macerata - Sezione GIP/GUP - M. A.	art. 187 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato da legge 25/11/2024, n. 177 Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno - Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida - Lesione del principio della necessaria offensività della condotta - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 186 del codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo - rif. artt. 3 e 25 Costituzione	Avv. Stato: Isabella BRUNI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

2	ord. 99/2025	ord. 18 aprile 2025 Tribunale di Siena - L. V.	art. 187, c. 1°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato da art. 1, c. 1°, lett. b), legge 25/11/2024, n. 177 Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio - Omessa previsione della necessità dell'accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida - Irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all'incriminazione - Irragionevole previsione della medesima cornice edittale per fattispecie portatrici di disvalore completamente differente - rif. artt. 3, 13, 25, c. 2°, e 27 Costituzione	Avv. Stato: Domenico MAIMONE	VIGANÒ	
---	--------------	---	---	------------------------------	--------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 125/2025	ord. 8 aprile 2025 Tribunale di Pordenone - Sezione GIP/GUP - M.R. S.	art. 1, c. 1°, lett. b), nn. 1 e 2, legge 25/11/2024, n. 177, modificativo di art. 187 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Modifiche normative - Soppressione ai c. 1 e 1-bis dell'art. 187 del d. lgs. n. 285 del 1992 delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica» - Integrazione del reato subordinata al mero riscontro della positività a sostanze stupefacenti - Denunciato effetto espansivo della norma incriminatrice in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inerente all'incidenza della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità - Parificazione indiscriminata di situazioni eterogenee - Disparità di trattamento rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 e alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, codice penale, con riferimento ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali - Violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice - rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI Avv. Stato: Eva FERRETTI	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 85/2025	ord. 31 marzo 2025 Tribunale di Firenze - L. S. M.	art. 635, c. 5°, codice penale Reati e pene - Danneggiamento - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna - Deroga alla regola generale di cui all'art. 165 codice penale. In subordine: Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, commessi sulle cose indicate all'art. 625, primo comma, n. 7, codice penale. In ulteriore subordine: Denunciata applicazione ai fatti di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, codice penale, commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, codice penale - rif. art. 3 Costituzione		ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ord. 77/2025	ord. 21 marzo 2025 Tribunale di Napoli - Sezione GIP/GUP - A. P. e altro	art. 583 quinquies codice penale Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di una diminuzione quando, per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Denunciato trattamento sanzionatorio sproporzionato in particolare a fronte della previsione del minimo edittale pari ad otto anni di reclusione, unitamente alla pena accessoria comminata obbligatoriamente in perpetuo e all'inserimento della fattispecie nell'elenco dei reati cosiddetti ostativi ai sensi dell'ordinamento penitenziario - Disparità di trattamento rispetto al reato di lesioni gravissime di cui agli artt. 582 e 583, secondo comma, codice penale - rif. artt. 3 e 27, c. 1° e 3°, Costituzione	Avv. Stato: Salvatore FARACI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ord. 98/2025	ord. 27 marzo 2025 Tribunale di Genova - Sezione GIP/GUP - W. J.	art. 69, c. 4°, codice penale Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - rif. artt. 3 e 27 Costituzione		PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ord. 117/2025	ord. 8 maggio 2025 Tribunale di Firenze - E. S. c/ M. G.	art. 2941, n. 1, codice civile; art. 1, c. 18°, legge 20/05/2016, n. 76 Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione per rapporti tra le parti - Sospensione della prescrizione tra i coniugi e tra le parti di un'unione civile - Omessa estensione della causa di sospensione ai conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare - Disparità di trattamento tra coniugi (e uniti civilmente) rispetto ai conviventi more uxorio - Irragionevolezza intrinseca - Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all'interno delle formazioni sociali - Contrasto con i valori di solidarietà sociale, di solidarietà familiare e di corretto e pacifico sviluppo delle relazioni familiari - rif. artt. 2, 3 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	per E. S. (*): Avv. Fabrizio NICCOLI	NAVARRETTA	(*) Parte costituita fuori termine

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ord. 108/2025	ord. 5 maggio 2025 Consiglio di Stato - M. B. c/ Ministero dell'interno e altro	art. 103, c. 10°, lett. b), decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 Straniero - Immigrazione - Emersione rapporti di lavoro - Istanza di regolarizzazione - Casi di esclusione dalle procedure - Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato - Preclusione, per l'amministrazione, della verifica in concreto di pericolosità e, comunque, della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento o meno dell'istanza (nel caso di specie: segnalazione del richiedente nella banca dati del sistema di informazione Schengen (SIS) per ingresso illegale in territorio francese) - Denunciata genericità e assolutezza della previsione - Irragionevole effetto preclusivo nell'accesso a un procedimento di emersione di uno straniero che si trova nella situazione per la quale l'istituto è stato adottato - Disparità di trattamento dello straniero entrato irregolarmente direttamente in Italia rispetto allo straniero arrivato transitando da altro paese di area Schengen - rif. artt. 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; regolamento UE 28/11/2018, n. 1861, e in particolare gli artt. 21, par. 1), 24, par. 1), e 27 e ss.; art. 25 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 19/06/1990, ratificata e resa esecutiva con legge 30/09/1993, n. 388		PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	ord. 221/2024	ord. 25 ottobre 2024 Giudice di pace di Lecce - R. C.	art. 131 bis codice penale Reati e pene - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace - Difetto di ragionevolezza della dosimetria della pena prevista, a fronte dell'operatività del regime di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 - rif. artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Costituzione	Avv. Stato: Antonio TRIMBOLI	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
10	ord. 229/2024	ord. 28 ottobre 2024 Tribunale di Firenze - A. D. S.	art. 168 bis, c. 4°, codice penale Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato - Previsione che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta - Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un'ulteriore volta anche per l'ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era già stata concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento. In subordine: Denunciata previsione del divieto di concessione del beneficio un'ulteriore volta pur dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova - rif. artt. 3, 27, c. 2° e 3°, e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 6, par. 2, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
11	ord. 172/2024	ord. 23 luglio 2024 Tribunale di Bari - Sezione GIP/GUP - G. A.	artt. 282 ter, c. 1° e 2°, e 275 bis codice di procedura penale Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalità di controllo - Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilità di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall'art. 275-bis codice di procedura penale con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessità dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto - Previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilità di valutare l'adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 codice di procedura penale - Eliminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessità dell'applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l'immediato accertamento della fattibilità tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilità del personale tecnico qualificato preposto all'	Avv. Stato: Salvatore FARACI	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	---------------------	------

accertamento della fattibilità tecnica

- rif. artt. 3, 13 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 2, 3, 7 e 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
12	ord. 44/2025	ord. 20 gennaio 2025 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione GIP/GUP - M. C.	art. 5, c. 8° bis, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 Reati e pene - Reati in materia di immigrazione - Delitti di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di documenti necessari al loro ottenimento e di utilizzo dei medesimi atti e documenti contraffatti o alterati - Mancata previsione di trattamenti sanzionatori differenziati - Omessa previsione, in particolare, della riduzione di un terzo della pena per il delitto di utilizzo degli atti e documenti contraffatti o alterati, analogamente a quanto previsto dall'art. 489 codice penale - rif. artt. 3 e 27 Costituzione	Avv. Stato: Salvatore FARACI	CASSINELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

13	ord. 248/2024	ord. 8 ottobre 2024 Tribunale di Parma - Sezione GIP/GUP - Y.M.T.M. E.	art. 69, c. 4°, codice penale, come sostituito da art. 3 legge 05/12/2005, n. 251 Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Andrea FEDELI	MARINI	
----	---------------	--	---	---------------------------	--------	--